



Dichiarazione del valore della lite nel processo tributario

Contributo unificato e scaglione del valore di lite secondo la dichiarazione della parte.

Ai sensi del nuovo comma 3bis dell'art. 14 del TUSG, «**nei processi tributari, il valore della lite**, determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 12 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da **apposita dichiarazione resa dalla parte** nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito».

La disposizione fa obbligo alle parti ricorrenti in primo grado e in appello e a tutte le altre parti tenute al versamento del contributo di dichiarare il valore della lite nella redazione delle conclusioni del ricorso, indipendentemente dal valore dichiarato nella nota di iscrizione a ruolo da presentare unitamente al ricorso.

Analogo obbligo sussiste nei confronti dell'Amministrazione pubblica e dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato (cd. gratuito patrocinio), nell'ipotesi dell'art. 11 del TUSG, che prevede la prenotazione a debito del contributo unificato e delle altre imposte e spese a suo carico.

In base a quanto disposto dall'art. 12, comma 5, del d.lgs. 546/1992, per «valore della lite tributaria», «...si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste».

Omessa indicazione del valore

Nell'ipotesi di omessa indicazione del valore della controversia nelle conclusioni del ricorso, si applica il contributo unificato pari a 1.500,00 euro, così come previsto dal comma 6 dell'art. 13 del TUSG.

Detta previsione è stata inserita dalla lettera c) del comma 35-bis dell'art. 2 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per i ricorsi notificati a decorrere dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione, ossia notificati dal 17 settembre 2011. Diversamente, per i ricorsi notificati precedentemente alla suddetta data e che non contengono la dichiarazione del valore della lite, non può applicarsi **alcuna maggiorazione del contributo unificato**, attesa la mancanza di una specifica norma vigente nel TUSG al momento dell'entrata in vigore del d.l. 98/2011.

In analogia con l'orientamento espresso dal Ministero della Giustizia per le giurisdizioni di propria competenza con nota del 29 settembre del 2003, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la Direttiva n. 2/DGT del 14 dicembre 2012, ha ritenuto che qualora la dichiarazione del valore della lite non venga resa nelle conclusioni del ricorso, è possibile sanare tale omissione mediante la

precisazione, anche in un atto separato, del valore della causa. La precisazione del valore deve essere sottoscritta e datata dal difensore o dalla parte e deve essere resa non oltre il termine di 30 giorni dalla data di deposito dell'atto.

Il **termine di trenta** giorni risulta coerente con l'art. 248 del TUSG per la notifica dell'invito al pagamento e consente di sanare l'omissione della dichiarazione del valore della lite anche nei casi di deposito dei ricorsi a mezzo posta.

Nella stessa direttiva, il Ministero ha, altresì, precisato che l'onere di indicare il valore della lite resta sempre a carico delle parti e l'Ufficio non è tenuto a ricavare aliunde il valore della lite, né ad attivarsi autonomamente per attribuire un valore alla controversia mediante l'esame dell'atto impugnato e del ricorso introduttivo.

È opportuno precisare che le controversie inerenti alle operazioni catastali (intestazione, delimitazione, figura, estensione e classamento dei terreni, ripartizione dell'estimo tra compossessori, consistenza, classamento delle singole unità immobiliari urbane e attribuzione della rendita catastale), si configurano di valore indeterminabile.

Un'ulteriore ipotesi di valore indeterminabile della controversia è identificabile nell'impugnazione del provvedimento di cancellazione o di diniego di iscrizione all'anagrafe delle Onlus di cui all'art. 11 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La legge di stabilità per il 2014 (l. 147/2013), confermando quanto affermato dalla direttiva n. 2/DGT del 14 dicembre 2012 citata, con la quale è stato chiarito che in caso di un unico ricorso contro più atti, il calcolo del **contributo unificato** debba essere fatto con riferimento ai valori dei singoli atti e non sulla somma di detti valori, ha precisato che il valore della lite va determinato con riferimento a ciascun atto impugnato anche in appello, a meno che il contribuente, nel passaggio tra il primo e il secondo grado di giudizio, abbia omissis di contestare alcune parti di

sentenza, facendo in tal modo passare in giudicato le stesse. In questo caso, dovrà essere versato il contributo unificato solo sulla parte dell'atto impositivo che si contesta, ancora, in secondo grado.

Nel caso in cui, invece, la sentenza della **CTP accolga parzialmente il ricorso del contribuente**, si è in presenza di una situazione di «soccombenza ripartita»; pertanto, entrambe le parti potrebbero proporre appello.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella citata circolare del 2012 ha affermato che l'appellante incidentale è sempre tenuto al pagamento del contributo unificato e ciò, indipendentemente dal fatto che, tramite il suo appello, venga o meno «sforato» lo scaglione di valore della causa. Secondo l'interpretazione del Ministero, in questo caso, il valore della lite è ricavato dalla parte di sentenza di primo grado oggetto dell'appello, ma, tale lettura pare un po' forzata, nella misura in cui l'art. 13 d.P.R. 115/2002 rinvia, per ciò che concerne il valore della lite (anche in appello), all'art. 12 comma 5 d.lgs. 546/1992, norma che riguarda l'atto impugnato e non la sentenza.

Infine, nel caso in cui il contribuente ottenga l'annullamento dell'atto impugnato in primo grado con compensazione delle spese, lo stesso potrebbe impugnare la sentenza con riferimento al capo di sentenza che ha disposto la compensazione delle spese. Ancora una volta, la direttiva n. 2 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2012 afferma che sarebbe dovuto il contributo unificato in base al valore delle spese, anche se, sulla scorta del rimando all'art. 12 del D.Lgs. 546/1992, da parte dell'art. 14 del d.P.R. 115/2002, il presupposto per la debenza del contributo è l'impugnazione di un atto impositivo, che nel caso di specie non sussisterebbe. Sarà compito delle Segreterie verificare il valore della controversia al fine di stabilire l'importo del contributo unificato a carico della parte obbligata al versamento e provvedere al recupero del contributo stesso.

Il pagamento del contributo unificato

Il pagamento del contributo unificato tributario è effettuato sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 191 a 195 del TUSG.

L'art. 192 del TUSG stabilisce che il contributo unificato è corrisposto mediante versamento presso:

- gli agenti della riscossione, utilizzando il modello F23;
- gli uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria dello Stato, competente per provincia;
- le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati (es. tabaccai).

La **ricevuta del versamento**, conformemente a quanto previsto dall'art. 194 del TUSG, deve contenere i seguenti dati:

- l'ufficio giudiziario adito;
- le generalità e il codice fiscale dell'attore o ricorrente;
- le generalità delle altre parti.

Se la parte obbligata al pagamento del CU decide di versare il contributo presso le rivendite di genere di monopolio, ha l'onere di apporre l'apposito contrassegno nello spazio dedicato nella nota di iscrizione a ruolo di cui al novellato art. 22 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546. Le segreterie sono tenute a verificare che nel

fascicolo d'ufficio sia inserita, in originale, la prova dell'avvenuto versamento.

